



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 32 del 24/09/2018

Repertorio Generale n. 1152 del 24/09/2018

Oggetto: TRASFERIMENTO DI AREA, DA DESTINARE ALLA COLLOCAZIONE DI CHISCO, DA VIA FRANCAVILLA IN VIA MOZART, ALL'INTERNO DEL SITO DESTINATO A PARCO GIOCHI PER I BAMBINI..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 32 del 24/09/2018

Oggetto: TRASFERIMENTO DI AREA, DA DESTINARE ALLA COLLOCAZIONE DI CHISCO, DA VIA FRANCAVILLA IN VIA MOZART, ALL'ITERNO DEL SITO DESTINATO A PARCO GIOCHI PER I BAMBINI..

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci e/o la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su spazi ed aree pubbliche;
- questo Ente con Delibera del Consiglio Comunale n 33 del 02/04/1996, ha approvato il Regolamento Comunale con allegato " Studio sulla determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche" ;
- con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 41 del 24/04/1997, ha proceduto all'individuazione, spostamento e soppressione di alcune aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ed altresì con la medesima veniva individuata un'area di metri quadri 20 nella via Francavilla, zona rientrata, per l'esercizio del commercio di tipo a), così come previsto dall'art. 1 comma 2 della legge regionale 18/95;
- l'art. 8 comma 1 della L.R. 18/95, modificato ed integrato dall'art. 4 della L.R. 2/96 stabilisce che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco;

RILEVATO CHE:

- tutte le aree individuate nel piano commerciale (per l'esercizio del commercio su aree pubbliche), date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, con utilizzo quotidiano da parte degli stessi soggetti, durante tutta la settimana e/o per almeno cinque giorni la settimana, sono già state a suo tempo concesse;
- l'area individuata in via Francavilla, zona rientrata, avente una superficie di mq. 20,00 non è stata mai data in concessione in quanto, non sono state ultimate le pratiche relative all'esproprio, pertanto, al momento trattasi di area privata;

PRESO ATTO:

Che nella via Mozart, insiste un'area destinata a parco giochi per i bambini, in cui ripetutamente si sono verificati atti di vandalismo;

RITENUTO:

Opportuno, per i motivi sopra riportati, di trasferire nella via Mozart e nello specifico nel sito in cui insiste il parco giochi, l'area da destinare al commercio su aree pubbliche di tipo a) già individuata nella via Francavilla zona rientrata, con la possibilità di installare un chiosco amovibile, in quanto all'atto del rilascio della concessione la ditta concessionaria dovrà occuparsi non solo della somministrazione di bevande ai bambini ed ai genitori che frequentano tale sito, ma nel contempo, della gestione e cura del parco medesimo, consistente nella piantumazione, potatura, pulizia e vigilanza dei giochi;

Vista la Legge Regionale 1 Marzo 1995 N. 18;

Vista la Legge Regionale 8 Gennaio 1996 N.2;

Visto il Decreto Legislativo N. 59 del 26.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- Di individuare l'area di che trattasi nella via Mozart, all'interno del sito destinato a parco giochi per i bambini, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo a), quale trasferimento (per motivi logistici, di sicurezza e di ordine pubblico), dell'area già individuata nella Via Francavilla, zona rientrata, per una superficie di mq 20, con la possibilità di poter installare un chiosco amovibile, in quanto all'atto del rilascio della concessione la ditta concessionaria dovrà occuparsi non solo della somministrazione di bevande ai bambini ed ai genitori che frequentano tale sito, ma nel contempo della gestione e cura del parco medesimo, consistente nella piantumazione, potatura, pulizia e vigilanza dei giochi;

- L'area di cui al precedente punto dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alle seguenti condizioni:
 - a) L'operatore economico prima dell'utilizzo del suolo dovrà ottenere concessione finalizzata all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) Dovrà provvedere al pagamento anticipato del canone OSAID,
 - c) L'operatore economico prima della collocazione della struttura amovibile, dovrà richiedere, autorizzazioni e/o nulla-osta agli Enti esterni coinvolti nel procedimento, da presentare, successivamente, agli uffici comunali preposti al fine di ottenere autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
- L'area individuata e data in concessione non potrà essere ceduta o trasferita a terzi, pena la revoca immediata della concessione.

L'Ente concessionario ha facoltà e si riserva, per giustificati motivi o per l'esecuzione di lavori urgenti, in ogni caso, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, di chiedere lo sgombero dell'area data in concessione, senza che l'assegnatario possa avere nulla a pretendere per lo sgombero dei manufatti e/o delle opere a carattere amovibili in precedenza installati.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determina N. 32 del 24/09/2018

Oggetto: TRASFERIMENTO DI AREA, DA DESTINARE ALLA COLLOCAZIONE DI CHISCO, DA VIA FRANCAVILLA IN VIA MOZART, ALL'ITERNO DEL SITO DESTINATO A PARCO GIOCHI PER I BAMBINI..

Registrazione Albo on-line n. 1656/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 24/09/2018 al 09/10/2018

Taormina li, 11/10/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale